



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



I.C. "PADRE PIO da PIETRELCINA"

Cod. Min. MTIC810001 - Via M. Polo snc - Tel. 0835 58.15.07 - Cod. Fisc. 90007100770

Cod. Univ. IPA: istsc_mtic810001 - Cod. Univ. UFNMKM

E-mail: mtic810001@istruzione.it - Pec: mtic810001@pec.istruzione.it - Sito web: www.icpisticci.gov.it



75015 PISTICCI (MT)

CIRCOLARE N° 06

Pisticci, 22.09.2017

Alle Persone Docente
Al Personale ATA
Al Direttore S.G.A.

LORO SEDI

Atti

Sito Web

ASSENZE E PERMESSI

Le comunicazioni relative alle assenze dovranno pervenire all'Ufficio di Segreteria telematicamente e, per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, per telefono dalle ore 7,45 alle ore 8,00 del primo giorno di assenza.

Il docente provvederà ad informare tempestivamente anche il referente del plesso interessato dall'assenza.

Le assenze alle riunioni collegiali vanno comunicate prima dell'inizio delle stesse, (in caso di visite specialistiche vanno comunicate con almeno 6 giorni di anticipo), e sempre giustificate, in quanto l'assenza di un docente ad una riunione collegiale, inserita nella Programmazione annuale, si configura come un'assenza ad una attività **obbligatoria** (art. 28, comma 4, CCNL 29.11.2007 "Gli **OBBLIGHI** di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alle prestazioni di insegnamento..."). Queste assenze, in caso il docente non fosse in servizio in orario antimeridiano vanno **considerate assenze per l'intera giornata** da giustificare ricorrendo a permessi per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione (3 gg.) o ferie, ricorrendone i presupposti (6 gg.) o a motivi di salute. **Anche la semplice dichiarazione di non aver potuto partecipare alle riunioni per motivi indipendenti dalla propria volontà sarà considerata come richiesta di permesso per ragioni personali e come tale sarà trattata.**

E' escluso il frazionamento della giornata di assenza per:

- **permesso retribuito ex art. 15** : nel Contratto del comparto scuola del 29 Novembre 2007, la fruizione alternativa dei permessi retribuiti in ore o in giorni lavorativi non è prevista. **Per tutte le tipologie dei permessi retribuiti** consentiti al personale della scuola (8 giorni per anno scolastico per la partecipazione a concorsi o esami; 3 giorni in caso di lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e affini di primo grado; 3 giorni sempre nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari; i permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 104/1992) **la loro fruizione è esclusivamente in giorni lavorativi**, indipendentemente dal numero delle ore di servizio previste per la giornata o i giorni richiesti. Limitatamente ai soli permessi consentiti per l'assistenza dei disabili di cui al citato articolo 33, l'Amministrazione scolastica consente la fruizione alternativa secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e con le modalità previste dai messaggi dell'Inps n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007, il cui contenuto è stato recepito anche dall'Inpdap;

Malattia: una nota ARAN (prot. 2870 del 27 luglio 1995), così precisa a proposito delle assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici: "Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostrativamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento per malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso in cui le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia".

Quando l'assenza interessa un giorno in cui il docente ha svolto la lezione, essa andrà regolarizzata con la richiesta di un permesso breve che pertanto andrà sempre recuperato.

Alla stessa maniera del permesso breve saranno trattate le assenze temporanee dovute, per esempio, ad improvviso malore o sopraggiunti imprevisti, ecc.. purché autorizzate per iscritto dalla scrivente. Ove poi le SS.LL, per evitare di dover recuperare le ore non lavorate a seguito dell'assenza pomeridiana per malattia (o altro), richiedano - sulla base della certificazione medica, di altri tipi di certificazione o autocertificazione, - di essere considerate assenti dal servizio per malattia (o altro) per l'intera giornata, il sottoscritto potrebbe accoglierne la richiesta e collocare le SS.LL. nella relative posizioni (con relativa decurtazione stipendiale in caso di malattia): non è certamente la soluzione più lineare, ma d'altronde questo Ufficio di Direzione adotterebbe un provvedimento richiesto dalle SS.LL. e pertanto incontestabile.

Per quanto concerne le richieste **di permesso breve**, si ricorda che devono essere preventivamente concordate con i docenti referenti di plesso **almeno cinque giorni prima**; solo in tale evenienza questi ultimi le sottoporranno all'approvazione della scrivente e **verranno autorizzate per iscritto**, altrimenti le richieste non saranno prese in considerazione e si configureranno come assenze arbitrarie ingiustificate. **Saranno concessi senza accordo preventivo solo i permessi per eventi straordinari o per situazioni gravi non prevedibili**, da documentare opportunamente.

Anche i permessi per motivi di studio e per Legge 104 vanno richiesti con congruo anticipo e concordati con lo scrivente.

In considerazione dell'esiguità delle risorse di organico le SS.LL. sono altresì invitate a programmare, per quanto possibile, le giornate di prevedibile assenza per motivi personali o familiari, facendole coincidere con la giornata libera oppure ricorrendo alla soluzione dello scambio di giornata libera con i colleghi (scuola primaria).

E' appena il caso di ricordare che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari ex art. 15 CCNL 29/11/2007 sono erogati a domanda e **vanno obbligatoriamente e circostanziatamente giustificati, anche mediante autocertificazione.**

Non si accetteranno domande con motivazione sommaria.

Solo in seguito ad autorizzazione del Dirigente scolastico l'Ufficio di Segreteria potrà procedere a protocollare le istanze; pertanto è fatto tassativo divieto di rivolgersi preventivamente a quest'ultimo.

Per le visite specialistiche o accertamenti di vario tipo la certificazione medica deve **segnalare l'impossibilità di effettuare la prestazione in orario diverso da quello di servizio o in altra data (quella del giorno libero)**.

Quest'ultima evenienza può essere autocertificata, con relativo obbligo però di questo Ufficio di Direzione di accertamento ai sensi di legge della veridicità delle dichiarazioni rese sotto responsabilità.

PERMESSI BREVI

Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino a un massimo di due ore (art. 16 CCNL 29/11/2007).

Si ricorda che la concessione del permesso comporta il recupero delle ore non prestate secondo le esigenze della scuola. Tutte le richieste, per il tramite dei docenti collaboratori della scrivente, dovranno essere presentate e autorizzate per iscritto. **Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.**

Si ribadisce che il CCNL non prevede assenze giustificate inferiori all'intera giornata. Pertanto le assenze nelle riunioni degli organi collegiali vanno sempre regolarizzate tramite richiesta di permesso breve e relativo recupero.

CHIARIMENTI IN MERITO AI PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

L'art. 15 del CCNL 29.11.2007 del Comparto Scuola sancisce al 2° comma che *"il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione"*.

Come si evince, dunque, i permessi per motivi personali possono essere concessi solo per **motivi validi**, da **documentare**. Si richiama, a tal proposito, la responsabilità per danno erariale a cui potrebbe andare incontro l'Amministrazione scolastica (con la conseguente rivalsa sull'indebito fruitore) qualora concedesse un giorno di permesso senza un motivo apprezzabilmente valido. Obbligo delle SS.LL., nell'ipotesi di autorizzazione, è quello di produrre:

1. la documentazione dei motivi personali o familiari
2. Eventuale **autocertificazione**.

In merito all'autocertificazione si precisa che essa – nell'accezione giuridica del termine - è una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali che viene utilizzata nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Essa è regolata dagli artt. 46-49 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

I controlli, anche a campione, **sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione** o di atti di notorietà sono **previsti dagli artt. 71 e 72 dello stesso D.P.R. 445/2000**, modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003, n.3.

Pertanto sulla Scrivente incombe l'onere della valutazione della pertinenza della motivazione documentata o autocertificata, che pertanto deve essere **adeguatamente dettagliata e circostanziata**.

Qualora non sussistano integralmente i presupposti citati, l'assenza potrà anche essere considerata ingiustificata con le conseguenze del caso.

La privacy viene garantita, oltre che dal segreto d'ufficio cui sono tenuti i dipendenti dell'Ufficio di Segreteria, anche dalla collocazione della domanda nel fascicolo personale, che la Scuola ha l'obbligo di custodire adeguatamente.

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ASSENZA PER VISITA SPECIALISTICA

Nell'"assenza per visita specialistica" vi rientra quella richiesta dal dipendente per sottoporsi a terapie

mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici. Non vi rientra invece la visita medica effettuata dal proprio medico di base a meno che quest'ultimo non la esegua a titolo di "specialista" e riporti nella intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest'ultimo che è stata effettuata una "visita specialistica".

In questo caso l'attestazione dovrà recare nell'intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest'ultimo che è stata effettuata una "visita specialistica".

Il Decreto Legge n. 98 del 2011 stabilisce che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

La norma introduce quindi una novità: se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.

Bisogna fare una distinzione tra l'assenza per visita specialistica da imputare a malattia e quella per cui invece occorre uno dei permessi stabiliti dal CCNL/2007 del Comparto scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93

